

**Tribunale di Benevento – Sezione civile – Sentenza 18 gennaio 2019 n. 104**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Benevento

In composizione collegiale nella persona dei magistrati

dr. Rocco Abbondandolo - Presidente

dr. Pietro Vinetti - Giudice rel.

dr.ssa Claudia Lignelli - Giudice

ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di interdizione iscritto al n. R.G. 1557/2018 promosso ad istanza di

(...), nato (...), rappr. e dif. dall'avv. FE.LA., giusta procura in calce al ricorso, el.mente dom.ta presso quest'ultimo

ricorrente

per l'interdizione di

(...), nata il (...) a R. (C.), res. in A. via (...),

interdicenda

nonché con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Benevento

A seguito dell'esame dell'interdicendo da parte del GOP dr.ssa Cl.Li., all'uopo delegato, il g.i. riservava al Tribunale la decisione.

**MOTIVI IN DIRITTO**

All'esito dell'esame compiuto si aveva modo di accertare che la proposta versa in condizioni di disorientamento temporo - spaziale tali da bisognare di un'assistenza continua, per gli atti elementari della vita, quali vestirsi o lavarsi, e non è in condizione di comprendere adeguatamente la realtà circostante e di governare adeguatamente la propria condotta: interrogata dal giudice, la stessa ha risposto con frasi ripetitive e incoerenti rispetto all'oggetto delle domande rivoltele, non riconoscendo nemmeno il figlio presente. Gli esiti dell'esame appaiono riscontrati dalla documentazione medica prodotta in allegato alla produzione di parte istante.

Il Supremo Collegio, investito della questione degli ambiti operativi dell'amministrazione di sostegno conseguente all'entrata in vigore del nuovo istituto, al fine di perimetrare i confini tra il nuovo istituto di tutela delle persone deboli dal previgente istituto della interdizione, ha affermato che discriminare non è rappresentato dal quoziente di invalidità da cui la persona

debole è affetta, bensì, piuttosto, dalla differenza qualitativa delle concrete situazioni poste al vaglio del giudice, per cui, per esempio, una pluralità di interessi ed affari da controllare inducono, in ipotesi di gravità dell'invalidità affliggente il proposto per la misura, a propendere per l'interdizione, mentre rimane preferibile, poiché molto meno mortificante per la persona, l'amministrazione di sostegno ove gli interessi da tutelare non siano così numerosi, come nel caso in cui si tratti semplicemente di amministrare l'entrata pensionistica dell'invalido e non sussistano altri elementi utili per ritenere necessaria l'interdizione.

Invero, con l'introduzione della meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno, il legislatore, secondo la condivisa opzione interpretativa del giudice di legittimità (Cass. n. 13584/2006: "...Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria."; in senso conforme Cass. n. 9628/2008; n. 4866/2010), ha ritenuto riservare all'interdizione un ruolo residuale nell'ordinamento, da percorrere solo ove i dati di fatto della situazione concreta conducano univocamente a tale esito.

Nel caso di specie, benché obiettivamente non autonoma e non in grado di attendere autonomamente ai propri interessi, come evidenziatosi nel corso dell'esame che ha reso conto di un soggetto decisamente non orientato nel tempo e nello spazio e non in grado di comprendere la realtà circostante, la proposta non gode di una pluralità di interessi da seguire e gestire, ma, come riferito nel corso dell'esame, solo di un terreno di proprietà esteso circa un tomolo, della pensione e dell'indennità d'accompagnamento, per entrate mensili di circa Euro.1.400,00 al mese; inoltre non risultano rappresentati né documentati atteggiamenti oppositivi della interdicenda, tali cioè da mettere in discussione gli esiti dell'attività in suo interesse compiuta dall'amministratore, e tale per cui l'atteggiamento eventualmente di contestazione violenta possa consigliare misure più invasive e compressive della autonomia.

Appare, pertanto, allo stato, che gli interessi della interdicenda possano essere adeguatamente protetti facendo ricorso al più duttile e meno invasivo strumento dell'amministrazione di sostegno, dovendosi pertanto disporre la trasmissione degli atti al giudice tutelare competente ex art.418 co.3 c.c., apparendo opportuna la nomina nelle more di un amministratore di sostegno provvisorio che si individua nella persona di (...) in epigrafe generalizzato.

La domanda va pertanto rigettata.

P.Q.M.

il Tribunale Ordinario di Benevento , in composizione collegiale, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare competente ex art. 418 co. 3 c.c.;
- nomina amministratore di sostegno provvisorio (...), in epigrafe generalizzato;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Benevento 15 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2019.